

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00356/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 356 del 2025, proposto da

Antonio Martelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Massimo Oriolo,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per  
Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli,  
via Diaz 11;

***nei confronti***

Crisanto Francesco, non costituito in giudizio;

Citro Damiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro  
Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento, previa sospensione:***

del Decreto adottato dall'USR Basilicata n. 352 del 07.10.2024, avente ad oggetto  
la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per

due posti di docente a tempo indeterminato nella regione Campania per la classe di concorso B015 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE), indetto con DM del MIM n. 205 del 26.10.2023 (GU n. 34 del 10.02.2024) e DDG del MIM n. 2575 del 06.12.2023

della nota priva di data e protocollo pubblicata sul Portale del MIM “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive” in data 6 settembre 2024, con la quale è stato comunicato al ricorrente l’esito della prova pratica e orale;

del verbale n. 5 della Commissione n. 1 - Moliterno - del 17.07.2024, relativo alle operazioni di svolgimento della prova scritta-pratica per la classe di concorso B015, conosciuto dal ricorrente in data 17.10.2024, a seguito di formale istanza di accesso agli atti del 29.08.2024;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Basilicata e di Citro Damiano;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

-il ricorrente ha partecipato alla selezione concorsuale per titoli ed esami per i due posti messi a concorso nella Regione Campania per la citata classe di concorso, (Bando DD n. 2575 del 06.12.2024, emanato in forza del DM n. 205 del 26.10.2023;

- dunque impugnato il Decreto adottato dall’USR Basilicata n. 352 del 07.10.2024, avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso nella regione Campania per la classe di concorso B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), lamentando la violazione del principio

dell'anonimato e della immodificabilità delle prove nello svolgimento della prova pratica;

-ha chiesto, quindi, il rinnovo della prova pratica e del conseguente colloquio orale, per i soli posti messi a concorso nella Regione Campania per la classe di concorso B015, con una Commissione esaminatrice in diversa composizione;

Rilevato che:

-con Decreto dell'USR per la Basilicata prot. 510 del 03.12.2024, la graduatoria dei vincitori, comprensiva di soli due posti disponibili, è stata modificata, a seguito della rinuncia alla nomina in ruolo da parte del primo classificato; la suddetta graduatoria è stata, quindi, modificata con l'inserimento del candidato Antonio Chiauzzi, tenuto conto del voto finale riportato dai candidati, delle riserve nonché delle preferenze di legge;

Preso atto che il ricorso non risulta notificato al sig Chiauzzi e che il ricorrente chiede rinnovarsi la prova pratica con una diversa Commissione esaminatrice;

Ritenuto, quindi, necessario, ai fini della decisione della istanza cautelare, che il ricorrente provveda alla integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Antonio Chiauzzi oltre che nei confronti di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova pratica e che hanno riportato una votazione migliore di quella del ricorrente, posto che la loro posizione potrebbe vedersi pregiudicata per effetto dell'accoglimento del ricorso;

Ritenuto che, stante la verosimile notevole difficoltà di reperimento dei domicili di tutti i predetti controinteressati (art. 150 c.p.c.), la predetta integrazione del contraddittorio debba essere effettuata "per pubblici proclami" sul sito web del resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché, ove esistente, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove dotato di autonomo sito, l'USR della Campania e della Basilicata.:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente

ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Valutato, infine, di rinviare, per il prosieguo della discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 30 aprile 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) così provvede:

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;
- fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 30 aprile 2025.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Luce**

**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**